

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 439)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 23 gennaio 1969 (V. Stampato n. 714)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

col Ministro del Tesoro

e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEDATI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUSSO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 gennaio 1969*

Norme sulla restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È stabilita al 20 dicembre 1962 la decorrenza delle norme dell'articolo 4 del decreto legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, quali risultano modificate dall'articolo 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463.

Art. 2.

All'onere di lire 94 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1927 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1969.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.